



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "*inutili*" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*" e, in particolare, l'articolo 3 comma 1, lett. h;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la "*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*";
- VISTO** il decreto ministeriale prot. DSC/SVS/455 del 22 ottobre 2001 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'Associazione denominata "*Mareamico*" con sede in Roma quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge n.349/86;
- VISTA** la nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015, indirizzata alla sede legale comunicata dall'Associazione "*Mareamico*", di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art.13 della

legge n. 349/86, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva nota di sollecito prot.291/SG del 3/2/2016;

CONSIDERATO che dall'Associazione "Mareamico" non è pervenuta alcuna comunicazione all'ufficio competente alla tenuta dell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della richiamata norma e che l'associazione è risultata irreperibile ai recapiti, anche telefonici, agli atti del Ministero dell'Ambiente obbligatoriamente indicati dalla stessa Associazione, nonché ai tentativi di ricerca effettuati dalla competente Divisione;

CONSIDERATO l'impossibilità di verificare altrimenti il permanere dei requisiti prescritti dall'art. 13 della legge 349/86;

RITENUTO che sia peraltro venuto meno il possesso dei prescritti requisiti attinenti la continuità e la rilevanza esterna della attività di protezione ambientale;

VISTA la proposta prot. 1160/SG del 12 maggio 2016, a cui si fa integrale rinvio unitamente agli atti ivi richiamati ai fini della motivazione del presente provvedimento, secondo la quale il Segretario Generale, considerate le risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 23 marzo 2016 ed il conseguente parere favorevole alla revoca della suddetta associazione, esprime avviso favorevole alla revoca del riconoscimento quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., nei confronti dell' associazione "Mareamico" ;

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca dell'individuazione dell'associazione "Mareamico" con sede in Roma quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 della associazione "Mareamico", con sede in Roma, Via Pisa, 52, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Giuseppe Gallotti
